

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIB	UTARIA PROVINCIALE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DI POTENZA	4	SEZIONE 2
riu	nita con l'intervento dei Signo	ri:	
	TAGLIALATELA	GIULIANO	Presidente
	SAVINO	GAETANO	Relatore
	LACEDRA	DONATO	Giudice

			•
	4	•	
	•		***************************************
	r new regression to a great but a second to	The control of the co	#** **C
ha	emesso la seguente		
		SENTENZA	
	ul ricorso n. 200/2015 apositato il 24/02/2015		
		RTAMENTO n* TC301T300880/2	014 IVA-ALTRO 2009
	ontro: 6. ENTRATE DIR. PROVIN	I. UFF. CONTROLLI POTENZA	and the
pro	posto dal ricorrente:		
	en e	2 - 4 °	
BR	eso da: ANCALE DOTT. A ISABELLA MORRA,52 8	5037 SANT'ARCANGELO PZ	

N. 5
REG.GENERALE
N° 200/2015
UDIENZA DEL
16/12/2015 ore 09:30
781/05/2012
PRONUNCIATA IL:
16/12/2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/10/2016
Il Segretario
l V

SEZIONE

7




impugnava l'avviso di accertamento Con ricorso depositato il 24.02.13 il sign. / n.TC301T300880/2014,anno di imposta 2009,per i seguenti mativi:nullità dell'avviso di accertamento in conseguenza dell'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio o, alternativamente in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l'atto conferita ad altro funzionario i possesso dei necessari requisiti ,quale violazione dell'art. 42 commi 1 e 3 ,dpr n.600/1973;nullità dell'avviso di accertamento opposto quale conseguenza della violazione delle norme dell'art. 24 legge 4/1929,dell'art. 1 legge 146/1998,e dell'art. 12 comma 7legge 212/2000,per non aver l'ufficio, prima , redatto e consegnato al contribuente l'apposito processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni di verifica e poi concesso allo stesso l'intero termine di sessanta giorni prima di procedere all'emanazione dell'avviso di accertamento.illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, quale conseguenza della violazione dell'art. 39 comma 1lettera d DPR n.600/73.nullità delle sanzioni per insussistenza di presupposti per l'applicazione e/o per inesistenza di dolo o colpa così come richiesti dall'art. 5D.L.G.S. 472/1997.Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate contestando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto ella normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.


Motivi della decisione

La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie parzialmente il ricorso. Infatti, con riferimento alla prima eccezione, questa Commissione osserva: per quanto riguarda l'agenzia delle entrate, nella sua attuale organizzazione, valgono le disposizioni impartite con nota del 27maggio 2009 nella quale si prevede che, in caso di firma per delega del Direttore Provinciale, la sottoscrizione "va apposta in modo leggibile e nel documento deve risultare il nome del titolare della firma che è sempre il Direttore provinciale e, in caso di attribuzione di delega, anche il nome del soggetto legittimato a sottoscriverlo. Nel caso di specie, come correttamente sostiene l'Ufficio, le disposizioni in esame sono state correttamente osservate in quanto il provvedimento è stato sottoscritto dal Capo Team Accertamento ed è espressamente indicato nell'attoche la firma è per delega del Direttore Provinciale. Peraltro, secondo l'unanime giurisprudenza della Cassazione, per la validità dell'atto è sufficiente la sicura riferibilità all'amministrazione finanziaria. Una sentenza per tutte, Cass. 29.1.2011nn.2354 secondo la quale l'esistenza dell'atto amministrativo" non dipende tantodall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quando dal fatto che, al di là di questi elementi formali...esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo". Con riferimento al secondo motivo di doglianza, la Commissione osserva come, nel caso di specie , l'ufficio non ha provveduto ad alcuna verifica fiscale nei confronti del contribuente comportante l'obbligo di missione del pvc.Ha fatto soltanto un accertamento da studio di settore, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), che non rientra nell'ipotesi legislativa di cui all'art. 12L. n.212/2000.Con riferimento al terzo motivo, questa Commissione osserva: Gli elementi che sono alla base della stima dei ricavi o compensi da studi di settore, sono il frutto di una specifica attività di analisi che prevede la fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria interessate, che forniscono elementi di valutazione e conoscenze alla



Commissione di esperti che esprime il parere previsto dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998prima del decreto di approvazione ministeriale.La procedura di elaborazione degli studi di settore garantisca affidabilità, obbiettività e trasparenza al ragionamento presuntivo, ma non priva il contribuente della possibilità di fornire la prova contraria adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. Stabilisce la Suprema Corte che i parametri e gli studi di settore fondino un complesso ed organico sistema di "presunzioni semplici" le quali impongono taluni precisi obblighi nei confronti degli uffici dell'amministrazione finanziaria: procedere all'attivazione del confronto con il contribuente sul piano della difformità dei dati della dichiarazione rispetto agli elementi desumibili dal modello statistico di riferimento. Analizzarela posizione del soggetto verificato, avuto riguardo alla natura "statistica" del modello astrattamente applicabile. Redigere la motivazione dell'accertamento, da un lato, sulla base delle conclusioni cui è autonomamente pervenuta l'amministrazione, nonostante la continuazione dell'attività finanziaria e, dall'altro dando rilievo alle argomentazioni opposte dal contribuente ed illustrando le ragioni per le quali, esse non appaiono meritevoli di accoglimento. Soltanto all'esito dell'intero svolgimento di tale"percorso di adeguamento" l'accertamento originato dall'applicazione del criterio statistico, preceduto può dirsi legittimamente adottato. L'ufficio pertanto, risulta aver adempiuto all'obbligo di preventivo contraddittorio concretamente avvalorando le risultanze dello studio di settore attraverso ulteriori elementi tra cui,giova ribadire l'anomalia di una gestione aziendale reiteratamente e palesemente antieconomica .ll contribuente ha opposto argomentazioni poco credibili che non reggono alla prova dei fatti e che quindi non riescono a spiegare, in concreto, come possa ,plausibilmente e concretamente giustificarsi, una antieconomicità reiterata per gli anni 2007,2008 e 2009. Il ricorrente non ha evidenziato nessuna specifica vicendastraordinaria che avesse potuto giustificare le anomalie prospettate. La Cassazione, nella sentenza 19550 del 9 novembre 2012, ha ritenuto pienamente legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore se dalla contabilità, pur formalmente corretta, emergono operazioni antieconomiche che tradiscono una "gestione inverosimile negli anni". In sostanza, se è vero che le scelte economiche dell'imprenditore sono normalmente insindacabili, tuttavia il Fisco non è tenuto a credere che un imprenditore agisca in modo antieconomico e,quando si scopre un comportamento antieconomico dell'imprenditore, è lecito, quanto meno, dubitare della veridicità dei redditi dichiarati con la conseguenza che l'ufficio può presumere maggiori ricavi o minori costi e l'onere della prova si sposta sulla parte privata(Cass. sentenza n. 6337/2002). Ancora più di recente la S.C., nella sentenza n.21810 del 5dicembre 2012, ha stabilito che è legittimo l'accertamento nei confronti di una impresa che presenta per anni redditi inverosimili nella loro esiguità e laddove l'andamento aziendale registri anomalie tra ricavi e costi. Detto questo, ed alla luce delle pur presenti giustificazioni e motivazioni portate dalla parte ricorrente quali la nascita del figlio, l'assunzione del lavoratore, la concorrenza ecc.più equa sembra ,a questa Commissione, una rideterminazione del reddito definito dall'ufficio, indicato, equitativamente, in euro 8.550,00.0gni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Per la particolare tipologia della vertenza, spese compensate tra le parti.







In parziale accoglimento del ricorso ,ridetermina i ricavi indicati dall'ufficio da euro 16.293,00 ad euro 8.555,00.Sanzioni al minimo.

Compensa le spese tra le parti.

Potenza 16.12.2015

COPIA

IN CARTA LIBERA PER USO STUDIO Potenza, 20/10/120/10 Il Presidente

